



## Note Operative per la Verifica Dinamica Mediatori Marittimi

### Oggetto della verifica

L'articolo 6 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26.10.2011, stabilisce che almeno una volta ogni due anni dalla presentazione della SCIA, il Registro delle Imprese verifica la permanenza dei requisiti che consentono all'impresa lo svolgimento dell'attività di mediazione marittima di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478 e s.m.i.

L'articolo 8, comma 3, del medesimo Decreto stabilisce che posizioni iscritte nell'apposita sezione del REA (persone fisiche abilitate all'esercizio dell'attività di mediazione marittima non attive) sono soggette alla verifica dinamica dei requisiti almeno una volta ogni due anni dalla data dell'iscrizione.

La verifica, quindi, interesserà tutte le imprese attive che svolgono attività di mediazione, per le quali sono già trascorsi 2 anni dalla presentazione dall'inizio attività e tutte le persone fisiche che risultano iscritte nell'apposita sezione del Rea per le quali sono già trascorsi 2 anni dall'iscrizione.

### Soggetti obbligati

La verifica dinamica della permanenza dei requisiti riguarda:

- il titolare di impresa individuale (la persona fisica in caso di iscrizione nel Rea)
- tutti i legali rappresentanti di impresa societaria
- gli eventuali preposti
- tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l'attività per conto dell'impresa, compresi i procuratori, collaboratori e i dipendenti anche presso le unità locali in provincia e fuori provincia.

### Cauzione

Per l'esercizio della attività di mediazione marittima è obbligatorio prestare una cauzione di 258,23 euro.

La cauzione può essere prestata tramite costituzione di deposito definitivo presso la Ragioneria Territoriale dello Stato ovvero mediante fideiussione bancaria o assicurativa.

### Requisiti morali e incompatibilità

I soggetti interessati alla verifica devono possedere determinati requisiti morali e non incorrere nelle incompatibilità previste dalla normativa. Ulteriori dettagli sono consultabili alla sezione *Istruzioni* della pagina del sito [Mediatori Marittimi](#).

### Soggetti sottoposti alla verifica antimafia

E' necessario che non sussistano cause di decadenza, di sospensione, di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011, nei confronti dei seguenti soggetti:

**"Decreto Legislativo n. 159/2011 art. 85 - "Soggetti sottoposti alla verifica antimafia"**

1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al **titolare** ed al direttore tecnico, ove previsto.

2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:

a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;

b) per le società di capitali, anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, per i consorzi di cooperative, per i consorzi di cui al libro quinto, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, **al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione** nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento;

c) per le società di capitali, anche al **socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico**;

d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;

e) per le società semplice e in nome collettivo, a **tutti i soci**;

f) per le società in accomandita semplice, ai soci **accomandatari**;

g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;

h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;

i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.

2-bis Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia e' riferita anche ai **soggetti membri del collegio sindacale** o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai **soggetti che svolgono i compiti di vigilanza** di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

2-ter ...omissis...

2-quater ...omissis...

### **Imprese Plurilocalizzate**

La pratica telematica va presentata presso la Camera di Commercio dove l'impresa ha la sede legale dell'impresa, anche se l'attività viene svolta solo o anche presso unità locali ubicate fuori provincia. Pertanto il modello verifica dinamica requisiti deve essere compilato anche per i soggetti operanti presso unità locali ubicate fuori provincia.

### **Presentazione pratica telematica: modalità e termini**

La comunicazione di avvio della verifica viene ricevuta al proprio indirizzo PEC - Posta Elettronica Certificata o, in mancanza di questa, con raccomandata a.r., con l'invito a presentare la relativa pratica telematica.

Si fa presente che entro il 1 ottobre 2020 tutte le imprese, costituite in forma societaria o individuale (queste ultime attive e non soggette a procedura concorsuale), già iscritte al Registro delle imprese, che non avessero ancora comunicato il proprio indirizzo PEC (ora domicilio digitale <sup>1</sup>), o il cui domicilio digitale sia stato cancellato d'ufficio, ovvero che il proprio domicilio digitale, seppur dichiarato, sia inattivo, dovranno regolarizzare la propria posizione con la relativa comunicazione al Registro delle Imprese competente per territorio, in esenzione dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

Pertanto, fatta salva l'applicazione delle previste sanzioni, è necessario provvedere, qualora necessario, ad aggiornare la posizione.

Alla pratica telematica da presentarsi tramite Comunica-StarWeb (vedi GUIDA), devono essere **allegati**:

1. il Modello VERIFICA DINAMICA REQUISITI - MEDIATORI MARITTIMI - ALLEGATO A (Codice tipo documento C47) compilato e sottoscritto da ogni soggetto sottoposto alla verifica (titolare/legali rappresentanti/preposti/ecc.);
2. il Modello VERIFICA DINAMICA REQUISITI - INTERCALARE ANTIMAFIA ALLEGATO B (Codice tipo documento C47) compilato e sottoscritto da ogni soggetto sottoposto alla verifica antimafia;
3. copia della cauzione di cui art. 23 della Legge 12 marzo 1968, n. 478 relativa all'Impresa.

Sottoscrizione della pratica telematica di verifica (distinta) e della copia della cauzione:

La pratica e l'allegata copia della cauzione dovrà essere trasmessa e sottoscritta secondo le modalità di firma delle pratiche telematiche del Registro Imprese, vigenti alla data di invio della pratica e pubblicate nel sito camerale. Evidenziamo infatti che è in corso la graduale dismissione della Procura Speciale secondo il seguente calendario riportato:

- Pratiche di società ed altri enti collettivi: dal 01/10/2020
- Pratiche di imprese individuali e altri soggetti REA: dal 01/04/2021.

Sottoscrizione delle autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive di cui ai Modelli di VERIFICA DINAMICA REQUISITI - MEDIATORI MARITTIMI (Codice tipo documento C47)

- a) con modalità digitale da parte del soggetto che le rende, oppure
- b) con modalità autografa da parte del soggetto che le rende, scansionate e allegate alla pratica telematica. Deve inoltre essere allegata la fotocopia del documento di identità personale di colui che la sottoscrive. (art. 38 D.P.R. 445/2000). L'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva firmata in autografo, e il documento di

---

<sup>1</sup> art. 37 del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", conv. in legge 11/09/2020, n. 120, che ha modificato l'art. 16 del D.L. 29.11.2008 n. 185, conv. in legge 28/01/2009, n.2 e l'art. 5 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. in legge 17/12/2012, n. 221.

identità di cui sopra devono riportare la firma digitale del "dichiarante" cioè del soggetto che firma digitalmente la verifica (distinta), per assicurare l'integrità del documento digitale.

### **Costi**

Diritti di segreteria: euro 18,00

Bollo: esente

### **Inadempienza e accertamento irregolarità**

Qualora nel termine concesso l'impresa non provveda all'adempimento o venisse riscontrata la sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti di legge, il Conservatore del registro delle imprese avvia il procedimento di inibizione alla continuazione dell'attività e adotta il conseguente provvedimento, salvo l'avvio di procedimenti disciplinari o l'accertamento di violazioni amministrative.

Il provvedimento di inibizione allo svolgimento dell'attività è iscritto d'ufficio nel REA e determina l'annotazione nello stesso REA della cessazione dell'attività medesima.

Avverso i provvedimenti inibitori di prosecuzione dell'attività è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dello sviluppo economico entro 30 giorni dalla notifica.

### Unità referente:

Ufficio Albi e Ruoli - Area 5 Registro Imprese e Semplificazione Amministrativa

tel. +39 0425 426 411 / 041 786 111 (centralino unico)

e-mail: [albi.ruoli@dl.camcom.it](mailto:albi.ruoli@dl.camcom.it)

PEC [cciaadl@legalmail.it](mailto:cciaadl@legalmail.it) - Sito internet [www.dl.camcom.gov.it](http://www.dl.camcom.gov.it)